

## NORME GENERALI CHE REGOLANO LA POLIZZA COLLETTIVA

### PREMESSA

Le condizioni e gli allegati che costituiscono parte integrante delle disposizioni e delle procedure contrattuali, le variazioni nonché le informazioni rilevanti relative alla presente Polizza Collettiva vengono depositate presso la sede **P.M. & I. SAS DI ROSSI LORENA & C.** – Via Vescovado, 3 – 47023 Cesena FC e presso la sede di **D.A.S. ASSICURAZIONI SPA** – Via Fermi 9/B – 37135 Verona, ed in ogni momento ogni Assicurato può richiederne copia al Broker **GOLINUCCI SRL** - Viale Bovio, 194 – 47521 Cesena FC, per iscritto o tramite fax al n. 054725382.

Con la compilazione del Certificato di Assicurazione ed il pagamento del relativo premio, l'Assicurato dà comunque atto di aver preso visione delle Condizioni Generali di Assicurazione prima della sottoscrizione, di esserne in possesso e di averle accettate senza riserve.

### A) DICHIARAZIONE DELLE PARTI

Le Parti dichiarano che:

- il testo della Polizza Collettiva n. PC000600001;
- il Certificato di Assicurazione del primo assicurato Sig. Pracucci Giovanni;

formano un unico documento contrattuale redatto in tre esemplari ad un unico effetto e si danno reciprocamente atto che tutti i rapporti e le controversie saranno regolati esclusivamente sulla base di quanto in esso contenuto.

### B) OPZIONI PREVISTE

La presente Polizza Collettiva prevede le seguenti opzioni:

OPZIONI ATTIVE:	Codice Opzione	Modello CGA	Massimale*	Premio Annuo Lordo**
DIFESA PENALE VITA PRIVATA E CIRCOLAZIONE	1	CA 17/CollVC1	€ 15.000,00	€ 35,00

\* Il massimale indicato si intende prestato nel limite previsto per ciascun sinistro e illimitato per anno.

\*\* Il premio indicato è comprensivo di imposte al 21,25% e 12,50%.

### C) MODALITÀ DI GESTIONE DELLA POLIZZA COLLETTIVA

Il Contraente, prima dell'adesione, provvederà a consegnare ad ogni cliente le Condizioni Generali di Assicurazione. Se il cliente vorrà aderire alla Convenzione, riceverà il **Certificato di Assicurazione** (Modello 16/Cert1), su cui comparirà il numero della polizza collettiva di riferimento e un numero progressivo.

L'Intermediario provvederà alla stampa del Certificato dall'OnLine DAS a seguito della registrazione dei dati del singolo Assicurato sul portale dedicato alle polizze collettive.

Il Certificato di Assicurazione, in ottica di chiarezza, dovrà contenere un estratto delle Condizioni Generali di Assicurazione ed essere compilato con i dati relativi all'Assicurato stesso. Nel Certificato verrà inoltre indicata la data di adesione, la durata della copertura assicurativa, il frazionamento del premio.

Al momento dell'adesione alla copertura assicurativa, il Contraente consegnerà all'intestatario il Certificato di Assicurazione e l'Informativa sulla Privacy che dovranno essere sottoscritti e inviati alla Società.

La Società provvederà mensilmente all'emissione di un **documento di regolazione premio** comprensivo di tutti i premi incassati dall'Intermediario relativi alle nuove adesioni ed eventuali rinnovi, che dovrà essere restituito alla Società debitamente sottoscritto dal Contraente con allegati tutti i Certificati firmati dei nuovi aderenti.

Tale documento verrà emesso trascorsi almeno 30 giorni dalla chiusura del mese a cui si riferiscono gli incassi.

### D) IMPEGNI

Tutte le Parti si impegnano a concordare preventivamente i testi relativi alla divulgazione della presente polizza.

Nessuna condizione o accordo, non riportato nella presente Polizza Collettiva, sarà valido senza la ratifica scritta da parte della Direzione Generale della D.A.S.

## CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

### DISPOSIZIONI CHE REGOLANO IL RAPPORTO ASSICURATIVO

#### ARTICOLO 1 – PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA – DURATA DEL RAPPORTO ASSICURATIVO

La Polizza Collettiva ha effetto dalle ore 24.00 del giorno di adesione del Primo Assicurato, durata annuale, e si rinnova tacitamente di anno in anno, in mancanza di disdetta, da comunicare all'altra Parte mediante lettera raccomandata che deve pervenire al destinatario almeno 30 giorni prima della scadenza.

Dalla data di effetto della disdetta (data scadenza) non verranno accettati nuovi inserimenti, mentre per i rischi già assicurati, la copertura proseguirà fino alla scadenza dell'annualità assicurativa del singolo Certificato, senza la possibilità di ulteriore rinnovo.

Per i Certificati di Assicurazione il rapporto assicurativo ha effetto dalle ore 24 del giorno di adesione indicato nel Certificato se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. I premi devono essere pagati all'Intermediario cui la polizza è assegnata.

L'assicurazione ha la durata indicata nel Certificato di Assicurazione, e cessa di aver effetto alla scadenza stabilita, senza obbligo di disdetta e con esclusione del tacito rinnovo. Qualora l'Intestatario del Certificato, entro i 15 giorni successivi alla scadenza effettui il pagamento del premio di rinnovo, l'assicurazione si intende rinnovata per una ulteriore annualità senza interruzione di copertura.

Se l'Intestatario del Certificato provvederà al pagamento del premio di rinnovo oltre i 15 giorni successivi alla scadenza, il precedente certificato non sarà più riattivabile e il cliente dovrà sottoscrivere un nuovo Certificato di Assicurazione.

#### ARTICOLO 2 – ANTICIPATA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - RECESSO IN CASO DI SINISTRO

In caso di cessazione del rischio il contratto si scioglie se l'Intestatario del certificato ne fornisce immediata e documentata comunicazione alla Società, fermo restando l'obbligo per lo stesso del pagamento delle rate di premio nel frattempo già scadute e senza l'obbligo da parte della Società del rimborso del premio.

Per quanto riguarda il RECESSO IN CASO DI SINISTRO o RECESSO ANNUALE si dispone quanto segue:

##### **a) Polizza Collettiva:**

Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 30° giorno dalla definizione dello stesso, le Parti potranno recedere dalla Polizza Collettiva, con preavviso di 15 giorni da darsi con lettera raccomandata A.R.

Il recesso dalla Polizza avrà i seguenti effetti sui singoli Certificati:

1. la copertura verrà garantita fino alla scadenza annuale, senza possibilità di rinnovare per una ulteriore annualità;
2. dalla data di effetto del recesso non verranno accettate nuove adesioni.

##### **b) Singolo Certificato**

La Società dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 30° giorno dalla definizione dello stesso potrà inviare all'Intestatario del Certificato, almeno 30 giorni prima della scadenza, lettera raccomandata, ove comunicherà l'impossibilità di rinnovare la copertura. La stessa facoltà è riconosciuta all'Intestatario del Certificato.

L'eventuale esercizio del diritto di recesso a seguito di sinistro sulla Polizza Collettiva comporta invece per i singoli Certificati i seguenti effetti:

- la copertura verrà garantita fino alla naturale scadenza annuale,
- alla scadenza annuale l'Intestatario non potrà in nessun caso rinnovare la copertura per una ulteriore annualità.

#### ARTICOLO 3 – DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – BUONA FEDE

L'omissione di dichiarazioni o comunicazioni da parte dell'Intestatario del Certificato di una circostanza aggravante il rischio, così come qualsiasi errore e/o omissione non intenzionale od involontaria dello stesso, non pregiudicheranno questa assicurazione, sempreché tali errori od omissioni siano avvenute in buona fede. Resta inteso che l'Intestatario avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionalmente al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.

#### ARTICOLO 4 – FORMA DELLE COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni tra le Parti devono essere fatte per iscritto, in particolare la disdetta deve essere comunicata con lettera raccomandata.

Tutte le comunicazioni alle quali l'Intestatario è tenuto devono essere fatte per iscritto e indirizzate alla Direzione della Società o all'Intermediario cui la polizza è assegnata. Qualora il contratto fosse intermediato da un Broker, le comunicazioni fatte al Broker s'intendono come fatte alla Società, parimenti ogni comunicazione fatta dalla Società al Broker s'intende come fatta all'Intestatario del Certificato di Assicurazione.

#### ARTICOLO 5 -- ALTRE ASSICURAZIONI

L'Intestatario e/o l'Assicurato devono dare comunicazione alla Società dell'esistenza e/o della successiva stipulazione, con la Società stessa o con altri Assicuratori, di altre polizze che assicurano il medesimo rischio. In caso di sinistro, l'Intestatario e l'Assicurato devono darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 Cod. Civ.

**ARTICOLO 6 – FORO COMPETENTE**

Per ogni controversia riguardante l'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione del presente contratto è esclusivamente competente l'Autorità Giudiziaria di Verona. Sarà tuttavia facoltà della Società adire l'Autorità Giudiziaria del luogo ove il contratto è stato stipulato e dove lo stesso deve essere eseguito. Qualora il Contraente possa essere identificato quale "Consumatore", per la fase giudiziale della controversia è competente il Foro del luogo di residenza o dove ha sede legale il Contraente e/o l'Assicurato. Ove venga attivato un procedimento stragiudiziale di mediazione (ai sensi del D.Lgs 28/2010 e successive integrazioni e modificazioni), sia esso obbligatorio o facoltativo e salvo diversa previsione di legge, tale procedimento dovrà svolgersi in una sede individuata nel Comune di Verona.

**ARTICOLO 7 – TASSE ED IMPOSTE**

Le spese di bollo, tasse e imposte dipendenti dal presente contratto sono a carico del Contraente, anche se il loro pagamento sia stato anticipato dalla Società.

**ARTICOLO 8 -- RICHIAMO ALLE NORME DI LEGGE**

I rapporti contrattuali sono regolati dal presente contratto, dalle sue appendici e - per quanto ivi non precisato - dalle norme di legge.

**DISPOSIZIONI CHE REGOLANO LA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO****ARTICOLO 9 – DENUNCIA DEL CASO ASSICURATIVO E SCELTA DEL LEGALE**

L'Assicurato deve tempestivamente denunciare il caso assicurativo alla Società, attraverso una delle seguenti modalità:

- **Denuncia telefonica:** al numero verde 800849090
- **Denuncia scritta:** la denuncia scritta, unitamente a copia di tutti gli atti e documenti necessari, dovrà essere inviata alla Società:
  - tramite il sito web [www.das.it](http://www.das.it) - Area Clienti, compilando e inviando l'apposito modulo;
  - per posta elettronica utilizzando preferibilmente il modulo di cui sopra debitamente compilato a: [sinistri@das.it](mailto:sinistri@das.it)
  - per posta ordinaria utilizzando preferibilmente il modulo di cui sopra debitamente compilato a:
    - D.A.S. Spa - Via E. Fermi 9/B - 37135 Verona

indicando il numero della Polizza Collettiva e il numero progressivo riportato sul certificato e trasmettendo tutti gli atti e i documenti occorrenti, regolarizzandoli a proprie spese secondo le norme fiscali di bollo e di registro.

L'Assicurato dovrà far pervenire alla Società la notizia di ogni atto, a lui formalmente notificato secondo la normativa vigente, tempestivamente e, comunque, entro il termine utile per la difesa.

Contemporaneamente alla denuncia del caso assicurativo, l'Assicurato può indicare alla Società un legale al quale affidare la pratica. Se l'Assicurato sceglie un legale non residente presso il Circondario del Tribunale competente, la Società garantirà anche gli onorari del domiciliatario, con il limite della somma di € 3.000. Tale somma è compresa nei limiti del massimale per caso assicurativo e per anno. L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio Legale nel caso di conflitto di interessi con la Società.

**ARTICOLO 10 – GESTIONE DEL CASO ASSICURATIVO**

Ricevuta la denuncia del caso assicurativo, la Società trasmette la pratica al legale designato ai sensi dell'Articolo 9.

Si conviene inoltre che per ogni stato della vertenza e grado del giudizio:

- l'Assicurato deve tenere aggiornata la Società su ogni circostanza rilevante ai fini dell'erogazione delle prestazioni previste in polizza, pena la decadenza dal diritto alle prestazioni previste in polizza.
- gli incarichi ai periti devono essere preventivamente concordati con la Società, pena il mancato rimborso della relativa spesa;
- gli incarichi ai legali devono essere preventivamente concordati con la Società, sempre che le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo; agli stessi l'Assicurato rilascerà le necessarie procure; in caso contrario l'Assicurato decadrà dal diritto alle prestazioni previste in polizza;

L'esecuzione forzata per ciascun titolo esecutivo verrà estesa a due tentativi.

La Società non è responsabile dell'operato di legali e periti.

**ARTICOLO 11 – DISACCORDO SULLA GESTIONE DEL CASO ASSICURATIVO - ARBITRATO**

In caso di divergenza di opinione fra l'Assicurato e la Società sulle possibilità di esito positivo, o comunque più favorevole all'Assicurato, di un Giudizio o di un ricorso al Giudice Superiore, la questione, a richiesta di una delle parti da formularsi con lettera raccomandata, potrà essere demandata ad un arbitro sulla cui designazione le parti dovranno accordarsi. Se un tale accordo non si realizza, l'arbitro verrà designato dal Presidente del Tribunale del Foro competente, ai sensi di legge. L'arbitro deciderà secondo equità e le spese di arbitrato saranno a carico della parte soccombente. Qualora la decisione dell'arbitro sia sfavorevole all'Assicurato, questi potrà ugualmente procedere per proprio conto e rischio con facoltà di ottenere dalla Società la rifusione delle spese incontrate, e non liquidate dalla

controparte, qualora il risultato in tal modo conseguito sia più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito dalla Società stessa, in linea di fatto o di diritto.

#### ARTICOLO 12 – RECUPERO DI SOMME

Tutte le somme liquidate o comunque recuperate per capitale ed interessi sono di esclusiva spettanza dell'Assicurato, mentre spetta alla Società quanto liquidato a favore anche dello stesso Assicurato giudizialmente o stragiudizialmente per spese, competenze ed onorari.

## DISPOSIZIONI CHE REGOLANO LA TUTELA LEGALE

#### ARTICOLO 13 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società assume a proprio carico, nei limiti del massimale previsto nel Certificato e delle condizioni del contratto, il rischio dell'assistenza giudiziale che si renda necessaria a tutela dei diritti degli Assicurati, in conseguenza di un caso assicurativo rientrante in garanzia.

Vi rientrano le spese:

- per l'intervento di un legale incaricato alla gestione del caso assicurativo;
- per l'intervento di un perito/consulente tecnico d'ufficio e/o di un consulente tecnico di parte;
- di giustizia;
- di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri;
- di indagini per la ricerca di prove a difesa, nei procedimenti penali.

Inoltre, in caso di arresto, minaccia di arresto o di procedimento penale all'estero, in uno dei Paesi ove la garanzia è operante, la Società assicura:

- le spese per l'assistenza di un interprete;
- le spese relative a traduzioni di verbali o atti del procedimento;
- l'anticipo della cauzione, disposta dall'Autorità competente, entro il limite del massimale indicato in polizza. L'importo anticipato dovrà essere restituito alla Società entro 60 giorni dalla sua erogazione, trascorsi i quali la Società conterà gli interessi al tasso legale corrente.

La Società non assume a proprio carico il pagamento di multe o ammende e gli oneri fiscali che dovessero presentarsi nel corso o alla fine della vertenza, fatta eccezione per l'IVA sulle parcelle dei professionisti incaricati purché l'Assicurato non abbia la possibilità di detrarre tale imposta.

#### ARTICOLO 14 – GARANZIE PREVISTE

##### I. Sezione Vita Privata e di Relazione – Lavoro Dipendente – Abitazione.

Con riferimento all'Articolo 13, la garanzia riguarda la tutela dei diritti dell'Assicurato nei seguenti ambiti:

- 1) nell'ambito della vita privata e di relazione,
- 2) nell'ambito del lavoro subordinato /parasubordinato;
- 3) nell'ambito della proprietà, godimento e conduzione dell'abitazione,

qualora:

- a) sia sottoposto a procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione;
- b) sia sottoposto a procedimento penale per delitto doloso, purché venga prosciolto o assolto con decisione passata in giudicato. In tali ipotesi, la Società rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato. Sono in ogni caso esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi causa. L'Assicurato è sempre tenuto a denunciare il caso assicurativo nel momento in cui ha inizio l'azione penale o quando abbia avuto, comunque, notizia di coinvolgimento nell'indagine penale.

##### II. Sezione Circolazione Stradale.

Con riferimento all'Articolo 13, la garanzia riguarda la tutela dei diritti dell'Assicurato, in relazione alla guida o all'utilizzo di veicoli a motore, conducibili con patente di guida A e B, qualora sia sottoposta a procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione. Sono compresi procedimenti per i reati previsti agli artt. 589-bis (Omicidio stradale) e 590-bis (Lesioni personali stradali gravi e gravissime) del Codice Penale.

Qualora l'Assicurato sia sottoposto a procedimento penale a seguito di imputazione per guida in stato di ebbrezza (art. 186 Codice della Strada) la garanzia sarà immediatamente operativa purché il tasso alcolemico riscontrato non sia superiore a 1,5 g/l.

Qualora invece sia riscontrato un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l o l'Assicurato sia imputato per guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 187 Codice della Strada), ovvero qualora siano state applicate le sanzioni previste ai suddetti articoli, o nei casi di inosservanza agli obblighi di cui all'art. 189 Codice della Strada (fuga e/o omissione di soccorso), le garanzie di polizza a suo favore sono sospese e condizionate alla successiva assoluzione o proscioglimento con decisione passata in giudicato. Al verificarsi di tale ipotesi, la Società rimborserà all'Assicurato le spese legali garantite in polizza. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa.

#### ARTICOLO 15 – ASSICURATI

Le garanzie operano a favore dell'Intestatario del Certificato di Assicurazione.

#### ARTICOLO 16 – SERVIZI DI CONSULENZA LEGALE CONSULDAS

Ad integrazione delle garanzie sottoscritte, la Società fornisce un **servizio assicurativo di consulenza legale telefonica nell'ambito delle materie previste in polizza**, attivabile:

- contattando il numero verde 800/849090;
- scrivendo a [consuldas@das.it](mailto:consuldas@das.it);
- collegandosi al sito [www.das.it](http://www.das.it).

#### ARTICOLO 17 – ESCLUSIONI

##### ESCLUSIONI COMUNI A TUTTE LE SEZIONI

La garanzia è esclusa per:

- danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo;
- materia fiscale/ tributaria e materia amministrativa;
- diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni;
- vertenze di natura civile;
- fatti inerenti la professione medica, professione di operatore sanitario ostetrico;
- qualsiasi attività libero professionali/ impresa;
- procedimenti relativi ad immobili non direttamente utilizzati dall'Assicurato.

##### ESCLUSIONI SPECIFICHE PER LA SEZIONE CIRCOLAZIONE STRADALE

La garanzia è esclusa se:

- il conducente non è in possesso dei requisiti o non è abilitato alla guida secondo la normativa vigente, oppure guida il mezzo con patente non regolare o diversa da quella prescritta o non ottempera agli obblighi stabiliti in patente; se tuttavia il conducente non ha ancora ottenuto la patente, pur avendo superato gli esami di idoneità alla guida, o è munito di patente scaduta, ma ottenga il rilascio o il rinnovo della stessa entro i 60 giorni successivi al sinistro, la garanzia diventa operante;
- se il veicolo non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria della Responsabilità Civile;
- se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione.

#### ARTICOLO 18 – ESTENSIONE TERRITORIALE DELLE GARANZIE

Per tutte le coperture le garanzie riguardano i casi assicurativi che insorgano e debbano essere processualmente trattati ed eseguiti in tutti gli Stati d'Europa.

I servizi di Consulenza Legale, tramite numero verde, risultano operanti in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.

#### ARTICOLO 19 – INSORGENZA DEL CASO ASSICURATIVO - OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA

Il caso assicurativo si intende insorto e quindi verificato nel momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo avrebbero iniziato a violare norme di legge.

La garanzia riguarda i casi assicurativi che insorgono dalle ore 24 del giorno di decorrenza del contratto.

Inoltre:

1. La garanzia opera anche prima della notifica all'Assicurato dell'Informazione di Garanzia, nei casi di Presentazione spontanea (art. 374 del Codice di Procedura Penale), di Invito a presentarsi (art. 375 del Codice di Procedura Penale) e di Accompagnamento coattivo (art. 376 del Codice di Procedura Penale);
2. Il caso assicurativo è unico a tutti gli effetti, in presenza di vertenze, promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;
3. Il caso assicurativo è unico a tutti gli effetti, in presenza di procedimenti, anche di natura diversa, dovuti al medesimo evento-fatto nei quali siano coinvolte una o più persone assicurate;
4. In caso di vertenza tra più Assicurati, nell'ambito dello stesso contratto, la garanzia verrà prestata solo a favore del Contraente.

#### Condizioni di Assicurazione Modello CA 17/ColIVC1.



# POLIZZA TUTELA LEGALE D.A.S. NOTA INFORMATIVA

## NOTA INFORMATIVA Contratto di assicurazione di tutela legale per la copertura dei rischi nell'ambito della vita privata e circolazione stradale

### TUTELA LEGALE VITA PRIVATA E CIRCOLAZIONE STRADALE

La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.

#### GLOSSARIO

##### A) Assicurativo

<b>Anno/annualità/annuo/annuale</b>	Periodo di tempo pari a 365 o 366 giorni a seconda dell'anno di calendario cui ci si riferisce; in ogni caso e per ogni effetto, occorre fare riferimento al numero di giorni.
<b>Assicurato</b>	Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
<b>Assicurazione</b>	Il contratto di assicurazione.
<b>Contraente</b>	Chi stipula il contratto di assicurazione.
<b>Indennizzo / Rimborso</b>	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro/caso assicurativo.
<b>Massimale</b>	La somma entro la quale la Società risponde per ogni caso assicurativo
<b>Mese/mensile/mensilità</b>	Periodo di tempo pari a 30 o 31 o 28 o 29 giorni, a seconda del mese di calendario cui ci si riferisce; in ogni caso e per ogni effetto, occorre fare riferimento al numero di giorni.
<b>Polizza</b>	Il documento che prova l'assicurazione
<b>Premio</b>	La somma dovuta dal Contraente alla Società a fronte della stipulazione dell'assicurazione.
<b>Sinistro/Caso Assicurativo</b>	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
<b>Società</b>	L'impresa assicuratrice, e cioè D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A.

##### B) Giuridico

<b>Arbitrato</b>	E' una procedura alternativa al ricorso alla giurisdizione civile ordinaria, che le parti possono adire per definire una controversia o evitarne l'insorgenza.
<b>Contravvenzione</b>	E' un reato (vedi alla voce Reati). Nelle contravvenzioni non si considera l'elemento psicologico e cioè la volontarietà di chi lo ha commesso: per la legge è irrilevante se il fatto è stato commesso volontariamente o involontariamente. Le contravvenzioni sono punite con l'arresto e/o l'ammenda.
<b>Delitto</b>	E' un reato (vedi alla voce Reati) più grave della contravvenzione, che può essere commesso volontariamente o involontariamente. Più esattamente si definisce: - delitto colposo se viene commesso involontariamente e cioè per negligenza, imprudenza o imperizia; - delitto preterintenzionale se le conseguenze sono più gravi di quelle previste e volute; - delitto doloso se viene commesso volontariamente e con la consapevolezza di commettere un delitto. Il delitto è punito con la multa o la reclusione.
<b>Diritto civile</b>	E' il complesso di norme che regola i rapporti tra privati (aziende o persone): quando nasce un contrasto tra due soggetti privati questi si rivolgono al giudice perché, in base al diritto civile, decida chi ha ragione e chi ha torto. Nelle cause civili il giudice decide esclusivamente sulla base degli elementi forniti dalle parti ed è stabilito che chi afferma qualcosa è tenuto a provarlo.
<b>Diritto penale</b>	E' il complesso di norme stabilito per la tutela della collettività contro i comportamenti dannosi dei singoli. La responsabilità che deriva dalla violazione della legge penale può essere addebitata solo a persone fisiche, a differenza di quella derivante dalla violazione della legge civile (vedi alla voce Diritto civile) che si può attribuire sia a persone fisiche che a persone giuridiche. Mentre nelle cause civili le parti sono soggetti privati, nei processi penali è lo Stato che promuove il processo stesso, poiché questo si svolge nell'interesse della collettività. Ne consegue che mentre nella causa civile chi perde viene generalmente condannato a pagare tutte le spese, nel processo penale l'imputato dovrà comunque pagare le spese della sua difesa, anche se assolto, ma non quelle di giustizia (vedi alla voce relativa) che invece si accollerà lo Stato.
<b>Fatto illecito</b>	Qualsiasi fatto commesso in violazione di norme dell'ordinamento giuridico, fuori delle ipotesi di inadempimento contrattuale. L'illecito è quindi civile, se consiste nella violazione della legge civile, penale se in violazione di norme penali, amministrativo se contrario alle norme stabilite per il funzionamento della Pubblica Amministrazione.
<b>Insorgenza (del caso assicurativo/sinistro)</b>	Il momento nel quale inizia la violazione anche presunta di una norma di legge o di contratto. Ai fini della validità delle garanzie contenute nella polizza di Tutela Legale, questo momento deve essere successivo a quello di perfezionamento della polizza e, se il comportamento contestato è continuato, si prende in considerazione la prima violazione. Più semplicemente, l'insorgenza non è il momento nel quale inizia la controversia o il procedimento, ma quello in cui si verifica la violazione che determina la controversia o il procedimento stesso. Più specificamente, l'insorgenza è:

# POLIZZA TUTELA LEGALE D.A.S.

## NOTA INFORMATIVA

	<ul style="list-style-type: none"><li>- nell'ipotesi di procedimento penale: il momento in cui sarebbe stato commesso il reato;</li><li>- nell'ipotesi di danno extracontrattuale: il momento in cui si verifica l'evento dannoso;</li><li>- nell'ipotesi di vertenza contrattuale: il momento in cui una delle parti avrebbe posto in essere il primo comportamento in violazione di norme contrattuali.</li></ul>
<b>Procedimento penale</b>	Inizia con la contestazione di presunta violazione di norme penali che viene notificata alla persona mediante Informazione di Garanzia. Questa contiene l'indicazione della norma violata e il titolo (colposo, preterintenzionale o doloso). Per la garanzia di polizza rileva la contestazione iniziale (prima del giudizio vero e proprio).
<b>Reato</b>	Violazione della legge penale. I reati si distinguono in contravvenzioni e delitti (vedi alle voci relative) a seconda del tipo di pena prevista dalla legge.
<b>Spese di giustizia</b>	Sono le spese del processo penale che vengono poste a carico dell'imputato in caso di sua condanna (vedi alla voce Diritto penale).
<b>Spese peritali</b>	Sono quelle relative all'opera del perito nominato dal giudice (C.T.U.- consulente tecnico di ufficio) o dalle parti (consulente di parte).
<b>Transazione</b>	Accordo con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite già insorta o ne prevengono una che potrebbe nascere.

### A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

#### 1. Informazioni generali

- Il Contratto sarà concluso con D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. di Assicurazione – società appartenente al Gruppo Generali; iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n.026. Società soggetta alla direzione e coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A. Capitale sociale €2.750.000,00 interamente versato;
- Sede legale: 37135 Verona (Italia) – Via Enrico Fermi 9/B;
- La Direzione Generale in Italia: 37135 Verona (Italia) – Via Enrico Fermi 9/B;
- Recapito telefonico: +39 045 8372611, sito internet: [www.das.it](http://www.das.it), e-mail: [dasdifesalegale@pec.das.it](mailto:dasdifesalegale@pec.das.it);
- L'impresa di assicurazioni è autorizzata all'esercizio delle assicurazioni nei rami n.17 "Tutela Legale" (con Decreto Ministeriale 26/11/1959 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 299 dell'11/12/1959), n.16 "Perdite pecuniarie di vario genere" e n.18 "Assistenza" (Provvedimento Isvap n.2593 del 27/02/2008), ed è iscritta al numero n. 1.00028 sez. I dell'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione.

Si rinvia al sito internet dell'Impresa per la consultazione di eventuali aggiornamenti del fascicolo informativo non derivanti da innovazioni normative.

#### 2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa di assicurazioni

Il patrimonio netto ammonta a 31,08 milioni di euro, di cui la parte relativa al capitale sociale ammonta a 2,75 milioni di euro e la parte relativa al totale delle riserve patrimoniali ammonta a 22,33 milioni di euro.

L'indice di solvibilità, riferito alla gestione danni, è 2,70 (tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente).

### B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

Il contratto alla naturale scadenza prevede il tacito rinnovo di anno in anno, salvo disdetta.

Avvertenza: la disdetta, qualora non si voglia il rinnovo di un anno, deve essere inviata all'assicuratore almeno trenta giorni prima della scadenza.

Si rinvia all'art. 1 delle Disposizioni che regolano il rapporto assicurativo per gli aspetti di dettaglio.

I Certificati di Assicurazione cessano di avere effetto alla scadenza stabilita, senza obbligo di disdetta e con esclusione del tacito rinnovo.

Si rinvia all'art. 1 delle Disposizioni che regolano il rapporto assicurativo per gli aspetti di dettaglio.

#### 1. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni

Il contratto è destinato all'assicurazione della tutela dei diritti dell'assicurato per i rischi di assistenza giudiziale nell'ambito della vita privata e della circolazione stradale.

L'assicurazione è prestata, secondo le garanzie indicate nelle Disposizioni che regolano la Tutela Legale, a favore delle persone che risultano essere assicurate sulla base di quanto previsto all'art. 15 – Assicurati.

Per i dettagli delle garanzie previste dall'assicurazione, si rinvia agli appositi articoli delle condizioni di assicurazione:

- Spese legali e garanzie previste – artt. 13, 14 e 16 delle Disposizioni che regolano la Tutela Legale.

Avvertenze:

Nel contratto sono previste limitazioni ed esclusioni alle garanzie assicurative ovvero condizioni di sospensione della garanzia che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo.

Le principali esclusioni-limitazioni sono riportate negli articoli:

- Esclusioni – art. 17 nonché all'art. 14 punto II. per la guida in stato di ebbrezza;
- Estensione territoriale – artt. 18 delle Disposizioni che regolano la Tutela Legale;
- Insorgenza del caso assicurativo – art. 19 delle Disposizioni che regolano la Tutela Legale;
- Denuncia e gestione del caso assicurativo – artt. 9 e 10 delle Disposizioni che regolano la prestazione del servizio.

Il contratto di assicurazione prevede - in relazione ad alcuni eventi – limiti di massimali, limiti di valore di lite nonché carenze. Si rinvia agli artt. 9 e 13 delle condizioni generali di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

# POLIZZA TUTELA LEGALE D.A.S.

## NOTA INFORMATIVA

---

### **Esempio numerico di massimo esborso di massimale:**

In caso di sinistro con spese legali pari a € 20.000,00 e massimale per sinistro pari a € 15.000,00:

- le spese legali che eccedono gli € 15.000,00, pari a € 5.000,00, non verranno indennizzate/rimborsate rimanendo a carico dell'Assicurato;
- le spese legali fino a € 15.000,00 verranno totalmente indennizzate/rimborsate.

### **2. Dichiarazioni dell'assicurato in ordine alle circostanze del rischio**

**Avvertenze:**

Eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare effetti sulla prestazione assicurativa ai sensi dei seguenti articoli del codice civile: artt. 1892 (Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave), 1893 (Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave). Si rinvia all'art. 3 delle condizioni generali di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

### **3. Aggravamento e diminuzione del rischio**

**Avvertenze:**

L'assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento e diminuzione del rischio ai sensi di quanto previsto dagli artt. 1897 e 1898 del codice civile. Si rinvia all'art. 3 delle condizioni generali di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

### **4. Premi**

La periodicità di pagamento del premio è indicata in polizza alla voce "Frazionamento".

I possibili mezzi di pagamento sono tutti quelli ammessi dalla legge italiana, i pagamenti effettuati in contanti sono consentiti solo qualora l'ammontare del premio annuo non superi l'importo di € 750,00.

### **5. Surroghe/rimborsi**

**Avvertenze:**

Ai sensi dell'art. 1916 del codice civile, l'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili. Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici.

**Avvertenze:**

Il contratto prevede all'art.12 che tutte le somme liquidate o comunque recuperate per capitale ed interessi sono di esclusiva spettanza dell'Assicurato, mentre spetta alla Società quanto liquidato a favore anche dello stesso Assicurato giudizialmente o stragiudizialmente per spese, competenze ed onorari.

### **6. Diritto di recesso**

**Avvertenze:**

Il contratto prevede, sia per il contraente sia per l'assicuratore, la facoltà di recedere dal contratto nei casi previsti dalla legge o dopo ogni denuncia di caso assicurativo e fino al 30° giorno dalla definizione dello stesso, dandone comunicazione all'altra parte mediante lettera raccomandata, con preavviso di almeno 15 giorni. Si rinvia all'art. 2 delle Disposizioni che regolano il rapporto assicurativo.

Il Certificato di Assicurazione prevede che La Società dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 30° giorno dalla definizione dello stesso, potrà inviare all'Intestatario del Certificato, almeno 30 giorni prima della scadenza, lettera raccomandata, ove comunicherà l'impossibilità di rinnovare la copertura. La stessa facoltà è riconosciuta all'Intestatario del Certificato.

Si rinvia all'art.2 delle Disposizioni che regolano il rapporto assicurativo per gli aspetti di dettaglio.

### **7. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto**

I diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è manifestato il sinistro su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 del codice civile.

**Avvertenze:**

- resta fermo quanto previsto dall'art. 1915 del codice civile per cui se l'assicurato dolosamente non adempie l'obbligo di avviso del sinistro perde il diritto all'indennizzo/risarcimento, mentre se l'assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.
- L'Assicurato deve tenere aggiornata la Società su ogni circostanza rilevante ai fini dell'erogazione delle prestazioni previste in polizza, pena la decadenza dal diritto alle prestazioni previste in polizza;
- gli incarichi ai legali devono essere preventivamente concordati con la Società, sempre che le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo; agli stessi l'Assicurato rilascerà le necessarie procure; in caso contrario l'Assicurato decadrà dal diritto alle prestazioni previste in polizza;
- L'Assicurato, senza preventiva autorizzazione della Società, non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede stragiudiziale che giudiziale, che comporti oneri a carico della Società, pena la decadenza dal diritto alle prestazioni previste in polizza.

### **8. Legge applicabile al contratto**

La legislazione applicabile al contratto è quella italiana.

### **9. Regime fiscale**

Il contratto è soggetto ad imposta sulle assicurazioni ai sensi della legge 29 ottobre 1961, n° 1216 e successive modificazioni ed integrazioni.



# POLIZZA TUTELA LEGALE D.A.S. NOTA INFORMATIVA

## C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

### 1. Sinistri – Liquidazione dell'indennizzo

#### Avvertenze:

La denuncia del caso assicurativo deve essere fatta tempestivamente per iscritto come previsto dell'art. 9 delle condizioni generali di assicurazione e con la narrazione del fatto (data, luogo e cause del sinistro) e la trasmissione di tutti gli atti e documenti occorrenti.

Per la gestione del caso assicurativo si rinvia all'art. 10 delle condizioni generali di assicurazione.

### 2. Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a:

**D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri SpA - Servizio Clienti - Via Enrico Fermi, 9/B – Verona - CAP 37135; fax 045 8351025 - e mail: [servizio.clienti@pec.das.it](mailto:servizio.clienti@pec.das.it)**

**La funzione aziendale incaricata della gestione dei reclami è il Servizio Clienti**

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'IVASS (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni) - Servizio Tutela Consumatore - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In questi casi e per i reclami che riguardano l'osservanza della normativa di settore da presentarsi direttamente all'IVASS, nel reclamo deve essere indicato:

- nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico
- individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- breve **ed esaustiva** descrizione del motivo di lamentela;
- copia del reclamo presentato all'impresa di assicurazione e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;
- ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

**Il modulo per la presentazione del reclamo ad Ivass può essere scaricato dal sito [www.ivass.it](http://www.ivass.it).**

Prima di interessare l'Autorità giudiziaria, è possibile rivolgersi a sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie previsti a livello normativo o convenzionale.

**I sistemi convenzionali di risoluzione delle controversie sono:**

- l'arbitrato: in caso di divergenza di opinione fra l'Assicurato e la Società sulle possibilità di esito positivo di un giudizio o di un ricorso la questione potrà essere demandata ad un arbitro secondo quanto stabilito nell'art. 11 delle condizioni generali di assicurazione. In ogni caso resta salva la facoltà di rivolgersi in alternativa all'Autorità Giudiziaria.

**I sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie previsti a livello normativo sono:**

- la negoziazione assistita, introdotta con la Legge n. 162/2014 in vigore dal 9.2.2015;
- la mediazione che è obbligatoria negli ambiti individuati dalla Legge n. 98/2013 in vigore dal 20.9.2013.

Le ricordiamo, per l'esperimento dell'azione giudiziaria per far valere la Sua pretesa, la necessità di ricorrere alla mediazione obbligatoria, in quanto prevista come condizione di procedibilità dalla legge per le controversie in materia assicurativa, facendo altresì presente la possibilità di attivare preliminarmente l'arbitrato previsto nelle Condizioni Generali di Assicurazione e la negoziazione assistita facoltativa.

\*\*\*

D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa

D.A.S. SpA  
Assicurazioni Difesa Legale

